



Costituzione e Carte dei diritti fondamentali

Sul premierato

di [Redazione](#)

17 maggio 2024

1. *Giustizia insieme* intende aprire una discussione sul disegno di legge di riforma costituzionale n. 935, comunicato alla Presidenza del Senato il 15 novembre 2023, che prende il nome di *premierato*.

Si pubblica qui una prima nota informativa, cui poi seguiranno contributi di analisi e commenti.

Tale riforma si propone di modificare quattro articoli della Carta costituzionale, ed esattamente gli artt. 59, 88, 92, 94.

2. Le modifiche degli artt. 59 e 88 possono essere considerate minori.

La prima riguarda la soppressione dell'istituto del Senatore a vita diverso dagli *ex* Presidenti della Repubblica, e la proposta in nient'altro consiste se non nell'abolire l'art. 59, 2° comma Cost., che attualmente recita che: *“Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque”*.

Resta in vita, al contrario, il 1° comma dell'art. 59 della Costituzione, e in futuro, così, solo gli *ex* Presidenti della Repubblica saranno senatori a vita, mentre nessuno potrà più esserlo per *altissimi meriti*.

L'altra riforma minore è quella della soppressione, nell'art. 88, 1° comma Cost., delle parole "o anche una sola di esse".

Con questa riforma si ottiene il risultato di impedire al Presidente della Repubblica di sciogliere una sola Camera, anziché l'intero Parlamento.

Si tratta, tuttavia, di una regola che possiamo considerare già in atto, in quanto v'è desuetudine all'esercizio di un tale potere, mai esercitato da alcun Presidente della Repubblica.

3. Ovviamente le riforme principali sono quelle che riguardano gli artt. 92 e 94, e sono esse che danno a questa riforma l'etichetta di premierato.

Il nuovo art. 92 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri sia eletto direttamente dal popolo ed abbia un premio di maggioranza che gli garantisca il 55% dei seggi in ciascuna delle due Camere; e il nuovo art. 94 dispone che se le Camere non danno (per due volte consecutive) la fiducia al Governo queste vengono sciolte dal Presidente della Repubblica.

Per l'esattezza, il 2° comma dell'art. 92 reciterà, se la riforma verrà approvata, che: *"Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni.....La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri....Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri eletto l'incarico di formare il Governo, e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri"*.

Parimenti viene riformato l'art. 94, ed il nuovo terzo comma così reciterà: *"Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest'ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere"*.

Si aggiunge poi un ultimo comma all'art. 94 Cost. del seguente tenore: *"In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente de consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia."*

Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere”.

4. Sostanzialmente:

- a) il popolo eleggerà direttamente il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale si presenterà alle elezioni con una propria lista di candidati;
- b) le votazioni per l'elezione delle due Camere e del Presidente del Consiglio dei ministri dovranno avvenire contestualmente;
- c) le votazioni saranno disciplinate da una nuova legge elettorale, che dovrà consentire alla lista più votata, seppur nel rispetto dei principi di rappresentatività e governabilità, un premio di maggioranza che garantisca ai vittoriosi il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere;
- d) in tale logica di premierato passeranno così in secondo piano sia il momento della nomina del primo ministro da parte del Presidente della Repubblica, sia il momento nel quale il Parlamento dà la fiducia al Governo, ed infatti:
- e) Il Presidente della Repubblica conferirà necessariamente al Presidente del Consiglio dei ministri eletto dal popolo l'incarico di formare il Governo;
- f) il Parlamento darà necessariamente la fiducia al Governo e, ove non dovesse succedere, il Presidente della Repubblica rinoverà l'incarico sempre al primo ministro eletto dal popolo, il quale si ripresenterà, così, per la seconda volta, dinanzi alle Camere, e se queste nemmeno per la seconda volta dovessero dare la fiducia al Governo, ebbene, *il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.*

5. La relazione tecnico/esplicativa avverte che lo scopo della riforma è quello di risolvere “*problematiche ormai risalenti. cioè l'instabilità dei Governi, l'eterogeneità e la volatilità delle maggioranze, il transfughismo parlamentare*”.

Da segnalare, tuttavia, che resta immodificato l'art. 68 Cost. secondo la quale “*I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni*”.

La relazione tecnico/esplicativa precisa altresì che *“la proposta di legge mira a consolidare il principio democratico, valorizzando il ruolo del corpo elettorale nella determinazione dell’indirizzo politico della Nazione”*, e che: *“attraverso l’elezione diretta del presidente del Consiglio dei ministri”* si ottiene *“la stabilizzazione della sua carica, per dare appoggio e continuità al mandato democratico”*.

Ed inoltre la relazione afferma che questa stabilità è altresì necessaria per *“concepire indirizzi politici di medio-lungo periodo, di elaborare e attuare riforme organiche, di farsi carico, in ultima analisi, delle prospettive e del futuro della Nazione”*.

6. Il progetto si compone, infine, di una Analisi tecnico normativa (ATN):

In essa si legge in particolare che: *“Il modello di forma di Governo previsto nel disegno di legge è in armonia con i principi costituzionali di democrazia, rappresentatività, separazione dei poteri e con il rispetto delle prerogative degli organi costituzionali. Non si ravvisano contrasti con i limiti espliciti ed impliciti alla revisione costituzionale.”*.

E poi ancora: *“Non vi sono incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali”*.

Soprattutto: *“Il testo normativo proposto non presenta profili d’incompatibilità con l’ordinamento europeo. Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell’Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame”*.

E al riguardo si precisa altresì che: *“La disciplina della forma di Governo è materia radicata nelle tradizioni costituzionali di ciascun Stato membro, ferma restando la condivisione dei principi dello stato di diritto che sono pienamente rispettati nel modello qui prefigurato”*.
